



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. concernente l'estinzione per prescrizione dei crediti tributari, giurisdizione

Va confermata la sussistenza della [giurisdizione](#) ordinaria in ordine all'opposizione all'esecuzione ex [art. 615, co. 2, c.p.c.](#) proposta al fine di far valere fatti estintivi (pagamento, prescrizione, compensazione et cetera) e/o modificativi della [pretesa tributaria](#), sopravvenuti alla notificazione della [cartella esattoriale](#) e dell'avviso di intimazione di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, co. 1, lett. a, del d.P.R. n. 602/73, così come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018. Di conseguenza, è ammissibile il motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. concernente l'estinzione per prescrizione dei crediti tributari.

Tribunale di Roma, sentenza del 21.3.2022, n. 4360

...omissis...

In via pregiudiziale, va rilevata, d'ufficio, l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, in quanto proposta tempestivamente con il deposito telematico del relativo ricorso in data 23.03.2018 e, dunque, entro il termine perentorio di venti giorni dall'avvenuta notificazione dell'atto di pignoramento in data 09.03.2018.

Sempre in via pregiudiziale è da valutare l'appartenenza, o meno, a questo Tribunale, quale giudice ordinario, della giurisdizione a conoscere i motivi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi concernenti le cartelle esattoriali sottese alla procedura esecutiva ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/73 ed aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, ai sensi dell'art. 57, co. 1, dello stesso d.P.R. n. 602/73. Propedeutica alla verifica di cui trattasi è l'individuazione della natura giuridica dei crediti iscritti nelle cartelle esattoriali, sottese all'atto di pignoramento. In base all'estratto del ruolo, depositato dall'Agenzia Entrate Riscossione, risulta la natura tributaria dei crediti iscritti nelle cartelle *omissis*.

Ebbene, va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione in capo al Tribunale adito quale giudice ordinario e di appartenenza della giurisdizione al giudice tributario a conoscere l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. riguardo ai crediti tributari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, co. 1, lett. a), del d.P.R. n. 602/73, sollevata da Agenzia Entrate – Riscossione e, in ogni caso, rilevabile d'ufficio, e, dunque, va affermata l'appartenenza della giurisdizione a questo Tribunale, attesa la sussistenza della giurisdizione ordinaria in ordine all'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. proposta al fine di far valere fatti estintivi (pagamento, prescrizione, compensazione et cetera) e/o modificativi della pretesa tributaria, sopravvenuti alla notificazione della cartella esattoriale e dell'avviso di intimazione di pagamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, co. 1, lett. a, del d.P.R. n. 602/73, così come statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018. Di conseguenza, è ammissibile il motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. concernente l'estinzione per prescrizione dei crediti tributari.

Diversamente è a dirsi, invece, in ordine al motivo di opposizione della nullità derivata dell'atto di pignoramento in conseguenza dell'eccezione di illegittimità della cartella esattoriale *omissis* per tardività dell'iscrizione a ruolo coattivo del credito tributario, dovuto a titolo di imposta di registro, catastale ed ipotecaria, da parte dell'ente impositore, Agenzia Entrate, atteso che, così come già sopra anticipato e così come già evidenziato nell'ordinanza cautelare dal giudice della fase sommaria, la lacuna normativa dell'art. 57, co. 1, lett. a, del d.P.R. n. 602/73 è stata colmata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 114/2018, ossia con la sentenza interpretativa di accoglimento della questione di legittimità costituzionale della medesima norma, mediante la distinzione tra le cause estintive o modificative della pretesa tributaria sorte prima od in costanza della notificazione della cartella esattoriale o dell'avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/73, per i quali gli artt. 2 e 19 d.l.vo n. 546/1992 stabiliscono la competenza del giudice tributario ed un termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di intimazione di pagamento innanzi la Commissione tributaria provinciale, e le cause estintive o modificative della pretesa tributaria, nate dopo il predetto termine, rispetto alle quali il Giudice delle Le. ha stabilito la giurisdizione del giudice dell'esecuzione.

Nel caso concreto, il motivo di opposizione de quo è inammissibile ex art. 57, co. 1, lett. a, del d.P.R. n. 602/73, in quanto afferisce ad un preteso vizio, quale la tardività dell'iscrizione a ruolo ex art. 17 del d.P.R. n. 602/73, riconducibile alla fase della formazione del ruolo coattivo, spettante, di regola, allo stesso ente impositore, e, come tale, anteriore alla notificazione della cartella esattoriale, e, quindi, conoscibile dal giudice tributario. Differentemente, nell'ipotesi in cui successivamente quest'ultimo abbia definito il giudizio tributario con l'annullamento della cartella esattoriale impugnata in base a quel motivo oppure a qualsiasi altro motivo dedotto, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere il motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c. sopravvenuto, costituito dall'annullamento giurisdizionale di quella cartella e, quindi, dal nuovo fatto estintivo della pretesa creditoria in essa racchiusa, in forza della sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale.

Allo stesso modo, diverso è a dirsi riguardo all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., proposta sotto il profilo dell'omessa od invalida notificazione delle cartelle esattoriali concernenti crediti di natura tributaria – le cartelle *omissis* –, ai sensi dell'art. 57, co. 1, lett. b), del

d.P.R. n. 602/73, attesi il difetto di giurisdizione in capo a questo Tribunale adito, quale giudice ordinario, in favore del giudice tributario e, quindi, l'inammissibilità dello stesso motivo di opposizione agli atti esecutivi, alla luce delle pronunce di recente rese a Sezioni Unite dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., ss.uu., sentenza 05.06.2017, n. 13913, che ha sposato l'indirizzo già abbracciato da Cass. civ., ss.uu., sentenza 05.07.2011, n. 14667; Cass. civ., ss.uu., sentenza 26.09.2017 – 23.10.2017, n. 24965), le quali hanno fissato il principio di diritto per cui ««in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario»» (Cass. civ., ss.uu., sentenza 05.06.2017, n. 13913), così radicando la giurisdizione innanzi al giudice tributario in luogo di quello ordinario, nel rispetto della disposizione appena sopra citata (Cass. civ., ss.uu., sentenza 05.06.2017, n. 13913, secondo cui «... l'impugnazione di un atto dell'esecuzione forzata tributaria (come il pignoramento effettuato in base a crediti tributari) che il contribuente assume essere invalido perché non preceduto dalla suddetta notificazione integra una opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nella quale si fa valere una nullità "derivata" dell'atto espropriativo (sulla riconducibilità di siffatta impugnazione all'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., ex plurimis, Cass. n. 252 del 2008) e che è devoluta alla cognizione del giudice tributario, proprio perché si situa (beninteso, secondo la deduzione difensiva del contribuente) prima della notificazione» del titolo esecutivo, cosicché siffatto orientamento si concilierebbe maggiormente, sotto il profilo sistematico, con «... il disposto dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui stabilisce che non sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 617 c.p.c. riguardanti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo. Tale inammissibilità, infatti, può ben essere interpretata nel senso di comportare il divieto di proporre dette opposizioni davanti al giudice ordinario, senza però che ciò impedisca di proporre la questione al giudice tributario, facendo valere, come nella specie, l'invalidità del pignoramento per la mancata notificazione della cartella di pagamento»), e muovendo dal vizio dell'atto di pignoramento dedotto in concreto dall'opponente, id est la nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notificazione della cartella esattoriale [Cass. civ., ss.uu., sentenza 05.06.2017, n. 13913: «... ai fini della giurisdizione, non ha importanza se, in punto di fatto, la cartella (o un altro degli atti equipollenti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: il punto attiene al merito e la giurisdizione non può farsi dipendere dal raggiungimento della prova della notificazione e, quindi, secundum eventum. Rileva invece, ai fini indicati, il dedotto vizio dell'atto di pignoramento (mancata notificazione della cartella) e non la natura, propria di questo, di primo atto dell'espropriazione forzata (art. 491 c.p.c.)»; Cass. civ., ss.uu., sentenza 26.09.2017 – 23.10.2017, n. 24965: «Al fine di individuare la giurisdizione rileva, principalmente, il dedotto vizio dell'atto di precetto, cioè la mancata notificazione dell'atto presupposto (di natura tributaria), e non la natura di primo atto dell'espropriazione forzata (art. 491 cod. proc. civ.)»], anziché dalla tipologia di atto impugnato e di provvedimento formale domandato in via giudiziale [Cass. civ., ss.uu., sentenza 05.06.2017, n. 13913: «ripartire la giurisdizione, nell'ipotesi in esame, in base al petitum formale contenuto nell'impugnazione proposta dal contribuente: a) giurisdizione tributaria, ove sia richiesto l'annullamento dell'atto presupposto dal pignoramento (cartella ed equipollenti); b) giurisdizione ordinaria, ove sia richiesta la dichiarazione di nullità del pignoramento ...», stante l'unicità del «petitum sostanziale... (il contribuente ha interesse a rendere non azionabile la pretesa tributaria, facendo valere una soluzione di continuità nell'iter procedimentale richiesto dall'ordinamento)»]. Peraltro, il difetto di giurisdizione a conoscere l'opposizione agli atti esecutivi in punto di omessa od invalida notificazione delle cartelle esattoriali assorbe, altresì, la conoscibilità dei motivi di opposizione agli atti esecutivi, quali quelli dell'omessa notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento ex art. 50, co.2, d.P.R. n. 602/73 e del mancato rispetto del termine di sessanta giorni dalla notificazione delle cartelle esattoriali ex art. 50, co. 1, d.P.R. n. 602/73, in quanto presupponenti il predetto motivo di opposizione e strettamente dipendenti da esso. Infatti, a questo riguardo è intervenuta la Suprema Corte, la quale ha statuito che, in base ai principi di diritto ricavabili dal combinato disposto dell'art.

57 del d.P.R. n. 602 /73 e dell'art. 29 del d.l.vo n. 46/99, nell'ambito della procedura di riscossione esattoriale di crediti tributari l'opposizione agli atti esecutivi non è proponibile innanzi al giudice ordinario, bensì innanzi a quello tributario, al fine di far valere vizi del pignoramento derivanti dall'omessa notificazione degli atti pre-esecutivi (Cass. civ., sez. III, 20.04.2018, n. 9833).

In punto di nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa od invalida notificazione delle cartelle esattoriali recanti crediti extratributari, ossia le cartelle *omissis*, dalle relate di notifica e dalle cartoline a.r., depositate dalla parte convenuta ed opposta nel proprio fascicolo telematico, non risulta perfezionata la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c. tanto della cartella *omissis*, stante l'insufficienza dell'indirizzo anagrafico e l'irreperibilità del destinatario, così come attestate dall'agente postale nella cartolina a.r., quanto della cartella *omissis*, stante l'insufficienza dell'indirizzo anagrafico, così come attestata dall'agente postale nella cartolina a.r., quanto della cartella *omissis*, stante l'insufficienza dell'indirizzo anagrafico, così come attestata dall'agente postale nella cartolina a.r..

Riguardo, poi, alla nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notificazione dell'avviso di intimazione di pagamento *omissis* ex art. 50 d.P.R. n. 602/73, il cui vaglio è ammissibile con riferimento ai crediti extratributari ivi indicati, è da osservare che nel fascicolo telematico della parte convenuta ed opposta risultano depositati il diverso avviso di intimazione di pagamento *omissis* e la relativa ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c. del 26.01.2017, mentre alcun deposito inerente all'avviso di intimazione di pagamento *omissis* risulta essere stato effettuato, cosicché la mancata prova documentale dell'avvenuta notificazione dell'avviso de quo da parte dell'Agenzia Entrate – Riscossione implica la fondatezza, nel merito, del motivo di opposizione agli atti esecutivi in esame.

Passando al motivo di opposizione all'esecuzione inerente all'estinzione per prescrizione delle pretese creditorie racchiuse nelle cartelle esattoriali sottese all'atto di pignoramento opposto, questo Giudicante ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale dell'assoggettamento dei crediti erariali (I.r.p.e.f., I.v.a., I.r.a.p., I.r.e.s.) al termine decennale di prescrizione, in ragione della natura non periodica dell'obbligazione tributaria e, quindi, della non applicabilità del termine quinquennale di prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c., così come affermato di recente dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. VI, 15.04.2019, n. 10549), rispetto all'altro orientamento della giurisprudenza di legittimità, pur affermatosi di recente con una pronuncia resa a Sezioni Unite e volto ad assicurare l'uniformità di disciplina in tema di prescrizione tra tributi statali e tributi locali (Cass. civ., ss.uu., sentenza 17.11.2016, n. 23397; Cass. civ., sez. V, sentenza 23.11.2018, n. 30362). *omissis*.

Le spese di lite sono da compensare per un terzo ex art. 92 c.p.c. tra le parti costituite e sono da porre a carico della convenuta ed opposta, Agenzia delle Entrate – Riscossione, per i restanti due terzi, in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., alla luce della fondatezza parziale dell'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, e sono da liquidare come in dispositivo. Al fine della liquidazione del compenso di avvocato, sono da applicare i valori tabellari minimi previsti nel d.m. Giustizia n. 55/2014, aggiornato con il d.m. Giustizia n. 37/2018, per tutte le fasi del giudizio ordinario di cognizione, nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, così come individuato in base all'ammontare del credito azionato in via esecutiva, pari ad euro 108.513,01, in ragione dell'assunzione della rappresentanza processuale e della difesa di sé stesso da parte del medesimo attore opponente.

## PQM

Il Tribunale ordinario di Roma – sezione civile terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione *omissis*: accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di agire in via esecutiva in capo all'Agenzia delle Entrate – Riscossione verso *omissis*, in accoglimento dei motivi di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi specificati in motivazione; accerta e dichiara, quindi, la legittimità della medesima esecuzione esattoriale avviata in base alle restanti e diverse cartelle esattoriali, ad essa sottese; compensa per un terzo tra le parti le spese di lite ex art. 92 c.p.c. e condanna la convenuta costituita, Agenzia

delle Entrate – Riscossione, a rifondere all'attore opponente, *omissis*, i restanti due terzi delle spese di lite, che liquida in euro 5.590,00 (arrotondato per eccesso) complessivi, di cui euro 393,17 per spese vive ed euro 5.196,66 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso ed oltre a CPA ed IVA, come per legge.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

